



COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482

PROVINCIA DI CUNEO
municipio@comune.trinita.cn.it

Ord. n° 14 /2020

**OGGETTO: Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica.
Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori dei cani.**

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni in materia di abbandono dei cani, i quali vengono lasciati liberi di vagare incustoditi pregiudicando non poco la vivibilità degli spazi pubblici e la sicurezza dei passanti;

Considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata;

Preso atto in più occasioni che i cani che vagano liberi e incustoditi provengono molto spesso dai cascinali, ancora presenti nel nucleo centro storico;

Preso atto altresì' delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata;

Constatato in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree pubbliche;

Accertato che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

Rilevata la necessità di garantire la sicurezza alla popolazione, impedendo ai proprietari dei cani di lasciare gli animali liberi ed abbandonati in aree pubbliche;

Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla sicurezza dei cittadini, la salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la L.R. 26 luglio 1993, n. 34;

Vista la L.R. 19 luglio 2004, n. 18;



COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482

PROVINCIA DI CUNEO
municipio@comune.trinita.cn.it

Vista la L.R. 04 luglio 2005, n. 9;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2007 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:

- 1) E' fatto obbligo ai detentori dei cani a qualsiasi titolo di custodirli in qualsiasi modo adottando tutte le misure necessarie affinché si eviti la fuga dalla proprietà privata;
- 2) E' fatto obbligo a tutti i proprietari e ai conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine.

Tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;

2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;

3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, e comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta.

3) E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. di condurre i cani al guinzaglio;

2. di munire i cani di indole mordace oltre che di guinzaglio anche di museruola;

3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite così come previsto dalla Legge Regionale 18.07.2005 n° 18.

E' fatto obbligo a tutti gli organi di pubblica sicurezza di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Trinita', 07.12.2020

II SINDACO
ZUCCO ERNESTA